

Verbale dell'Assemblea STRAORDINARIA ANMS

16 ottobre 2025 –Padova, Auditorium dell'Orto Botanico di Padova, Via Orto botanico 15

A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 25 settembre 2025, l'Assemblea Straordinaria dell'ANMS si è riunita a Padova il giorno 16 ottobre 2025, presso l'Auditorium dell'Orto Botanico di Padova, Via Orto botanico 15, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Modifica dello statuto dell'associazione ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore

I Soci presenti sono n. 233, di cui 78 presenza e 155 per delega. Avendo raggiunto il numero legale di n. 222, l'assemblea è ritenuta valida.

Presiede la riunione il Presidente Fausto Barbagli, verbalizza il Segretario Elena Facchino. È presente l'avv. Marco Mini, che supportato l'associazione nel redigere la proposta di adeguamento statutario che viene sottoposto alla base sociale.

L'Assemblea ha inizio alle ore 17.00.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre l'assemblea salutando i soci e illustrando brevemente l'ordine del giorno. Passa la parola al Segretario Elena Facchino per la verifica del quorum costitutivo dell'assemblea. Il Segretario, verificato l'elenco degli aventi diritto al voto presenti, comunica che il numero dei soci partecipanti all'assemblea è pari a 233 e quindi l'assemblea è validamente costituita per deliberare le modifiche allo statuto.

Il Presidente ricorda i motivi della convocazione dell'Assemblea straordinaria e l'importanza dell'adeguamento statutario alle norme del Terzo Settore.

Illustra le modalità di votazione. Date le norme statutarie vigenti e considerata l'avvenuta presentazione dello statuto articolo per articolo nella precedente assemblea, propone di procedere con la messa ai voti dei singoli emendamenti pervenuti e infine con la votazione sulla formulazione definitiva dello statuto espressa dall'assemblea senza procedere a votazione articolo per articolo.

2. Modifica dello statuto dell'associazione ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore

Il presidente chiede all'avv. Marco Mini di illustrare la bozza di modifica dello statuto che viene presentata. L'avvocato spiega come sia stata seguita una logica conservativa, per quanto possibile, rispetto allo statuto in vigore quanto all'oggetto sociale e conformazione degli organismi, pur adeguandosi alle normative del Terzo Settore.

L'avvocato ripercorre i passaggi che hanno portato alla bozza di statuto presentata in sede assembleare. In particolare, ricorda l'assemblea straordinaria consultiva tenutasi l'8 settembre in cui la prima bozza è stata presentata; la successiva possibilità di proporre emendamenti puntuali entro il 21 settembre secondo criteri di ammissibilità specifici (coerenza con le norme del Terzo Settore, formulazione idonea e puntuale); la loro valutazione con la relativa accettazione o rigetto motivati e invio di un documento riepilogativo ai soci e infine l'ultimo invito alla base sociale a proporre gli emendamenti da valutare in sede di assemblea deliberativa.

In merito alle nuove proposte di emendamento, l'avvocato fa presente che la proposta pervenuta sottoforma di lettera, in triplice copia firmata singolarmente da tre diversi soci, non è correttamente formulata, in quanto fa riferimento a un articolo del vecchio statuto e non del nuovo. Invita dunque i soci firmatari a riformularla correttamente perché sia presa in considerazione.



Il Presidente mette in approvazione l'esonero dalla lettura integrale del testo, che i soci hanno già ricevuto per mail, e che si provveda a votare ogni singolo emendamento prevenuto per poi passare alla votazione del testo definitivo senza procedere a votazione articolo per articolo.

L'assemblea approva all'unanimità.

Si passa alla lettura degli emendamenti da parte dell'avv. Mini.

Si legge la proposta presentata dalla socia Laura Ronzon di integrare il testo dell'art. 2 c.1, con 'e alle tecniche' al rigo 3 dopo la parola 'scienze'.

Il Presidente mette in votazione la proposta, che viene approvata all'unanimità.

Si discute poi la proposta pervenuta dai soci Giacobini, Lanzinger e Vomero di inserire la non rieleggibilità del consiglio oltre due mandati consecutivi. Rilevata la non ammissibilità dell'emendamento per assente indicazione della collocazione nel testo proposto in votazione, viene sospesa la trattazione per cinque minuti onde permetterne l'eventuale riproposizione.

Alla ripresa, pervengono le seguenti proposte di emendamento: la socia Carla Marangoni propone di inserire all'art. 8 c. 6 della bozza di nuovo statuto dopo la parola 'rieleggibile' la frase 'per un massimo di due mandati consecutivi'; la socia Elena Canadelli propone di modificare lo stesso art. 8 c. 6 aggiungendo 'ciascuno dei quali è rieleggibile per non più due mandati interi consecutivi'.

La socia Marangoni rinuncia alla sua proposta di emendamento in favore della proposta della socia Canadelli.

Il Presidente mette in approvazione l'emendamento nella formulazione proposta dalla socia Canadelli.

La votazione viene svolta per appello nominale.

La proposta viene bocciata con 143 voti contrari, 76 voti favorevoli, 13 astenuti, 1 assente.

Non essendo prevenuti ulteriori proposte di emendamento, il presidente mette in votazione lo statuto proposto che viene approvato all'unanimità.


Gli emendamenti proposti vengono allegati al presente verbale così come il testo dello statuto approvato.

Il Presidente ringrazia tutti i soci per la disponibilità e la partecipazione.

Non essendo previsti altri argomenti in discussione, l'assemblea si conclude alle ore 18.15.

Il Presidente

Fausto Barbagli



Il Segretario

Elena Facchino



Direzione Accademia del Poggio

Da: Fausto Barbagli <fausto.barbagli@unifi.it>
Inviato: giovedì 30 ottobre 2025 13:13
A: Elena Facchino
Oggetto: Fwd: nuovo statuto ANMS - proposta di modifica

----- Forwarded message -----

Da: Laura Ronzon <ronzon@museoscienza.it>
Date: mar 14 ott 2025 alle ore 15:15
Subject: nuovo statuto ANMS - proposta di modifica
To: Presidenza ANMS <segreteria@anms.it>, fausto.barbagli@unifi.it <fausto.barbagli@unifi.it>
Cc: Giovanni Crupi <crupi@museoscienza.it>

Caro Fausto

Come ti anticipavo al telefono, abbiamo letto lo statuto e vi proponiamo la seguente modifica (in rosso):

art 2.1

Scopo generale dell'associazione è rappresentare, coordinare, promuovere, valorizzare, supportare e tutelare i musei scientifici, per tali intendendo le istituzioni culturali che raccolgono testimonianze e materiali relativi alle scienze e alle tecniche ed alla loro storia, che li conservano, li comunicano e li rendono disponibili alla ricerca ed alla fruizione pubblica, compresi gli orti botanici, i giardini zoologici, gli acquari e gli istituti che svolgono attività di comunicazione, conservazione, ricerca in ambito scientifico, identificate come istituzioni culturali nel presente testo.

Con le seguenti motivazioni:

La proposta di modifica intende prediligere un'accezione più ampia del concetto di museo scientifico e stimolare il potenziale coinvolgimento nelle attività dell'associazione di istituzioni e professionisti di musei che si riferiscono alla storia delle tecniche, della tecnologia e dell'industria, anche con riferimento alla declaratoria PHIL-02/B Storia delle scienze e delle tecniche del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Cari saluti

Laura Ronzon



Laura Ronzon
Direttrice Collezioni

Collections Director

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
via San Vittore 21 - 20123 Milano
T +39 02 48 555 386
M + 39 338 194 4010
F +39 02 48 010 016
ronzon@museoscienza.it

--- ATTENZIONE ---

Questo messaggio può contenere informazioni confidenziali e riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi prego cortesemente di informare il mittente immediatamente rispondendo a questo messaggio e provvedendo quindi a cancellarlo dal vostro computer. Grazie.

--- ATTENTION ---

This message may contain confidential and privileged information. If it has been sent to you in error, please reply to advise the sender of the error and then immediately delete this message. Thank you.



All'assemblea dei soci ANMS.

La presente proposta di modifica di statuto di ANMS relativamente al suo art. 9, si propone di facilitare e portare al livello statutario il limite della rieleggibilità delle cariche in Consiglio direttivo, precisando che esse, della durata di quattro anni, possono essere riconfermate consecutivamente una sola volta.

L'impegno e la partecipazione alle attività associative è un criterio fondamentale per il buon funzionamento degli organismi associativi e l'attenzione ai criteri di rieleggibilità rientra in questa attenzione rivolta al suo buon funzionamento. Il rinnovo delle cariche è un criterio da mantenere giacché permette di mettere in valore l'esperienza acquisita nel precedente mandato. Tuttavia, pur nel rispetto dell'esito delle votazioni, non porre un limite al rinnovo può viceversa tradursi in un limite al salutare cambiamento e aprire l'ingresso a figure meno storicamente rappresentate. Tale fondamentale obiettivo può essere meglio sostenuto proprio introducendo un criterio di limite alla rieleggibilità consecutiva.

Date queste premesse di inquadramento, con la presente si chiede di modificare l'art. 9 dello Statuto di ANMS come segue:

Art. 9

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di 7 membri, eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e l'Economo, i quali costituiscono la Giunta esecutiva, che può prendere provvedimenti di normale amministrazione, ed eventualmente di urgenza, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, esegue e cura tutti gli atti inerenti al compimento dei fini che l'Associazione si propone, esamina le proposte per le nomine dei soci ordinari ed aderenti da presentare per la ratifica all'Assemblea, provvede alle eventuali pubblicazioni.

Il Consiglio redige annualmente un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le adunanze del Consiglio sono valide solo se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Qualora un posto di Consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti. In mancanza di non eletti, il Consiglio provvederà alla cooptazione di un nuovo Consigliere, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

Con preghiera di portare la presente richiesta all'attenzione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci ANMS in riunione in Padova il 16 ottobre 2025.

Con osservanza,

Michele Lanzinger

14 Ottobre 2025

All'assemblea dei soci ANMS.

La presente proposta di modifica di statuto di ANMS relativamente al suo art. 9, si propone di facilitare e portare a livello statutario il limite della rieleggibilità delle cariche in Consiglio direttivo, precisando che esse, della durata di quattro anni, possono essere riconfermate consecutivamente una sola volta.

L'impegno e la partecipazione alle attività associative è un criterio fondamentale per il buon funzionamento degli organismi associativi e l'attenzione ai criteri di rieleggibilità rientra in questa attenzione rivolta al suo buon funzionamento. Il rinnovo delle cariche è un criterio da mantenere giacché permette di mettere in valore l'esperienza acquisita nel precedente mandato. Tuttavia, pur nel rispetto dell'esito delle votazioni, non porre un limite al rinnovo può viceversa tradursi in un limite al salutare cambiamento e aprire l'ingresso a figure meno storicamente rappresentate. Tale fondamentale obiettivo può essere meglio sostenuto proprio introducendo un criterio di limite alla rieleggibilità consecutiva.

Date queste premesse di inquadramento, con la presente si chiede di modificare l'art. 9 dello Statuto di ANMS come segue:

Art. 9

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di 7 membri, eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e l'Economo, i quali costituiscono la Giunta esecutiva, che può prendere provvedimenti di normale amministrazione, ed eventualmente di urgenza, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, esegue e cura tutti gli atti inerenti al compimento dei fini che l'Associazione si propone, esamina le proposte per le nomine dei soci ordinari ed aderenti da presentare per la ratifica all'Assemblea, provvede alle eventuali pubblicazioni.

Il Consiglio redige annualmente un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le adunanze del Consiglio sono valide solo se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Qualora un posto di Consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti. In mancanza di non eletti, il Consiglio provvederà alla cooptazione di un nuovo Consigliere, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

Con preghiera di portare la presente richiesta all'attenzione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci ANMS in riunione in Padova il 16 ottobre 2025.

Con osservanza, il socio:

Giacomo Giacobini



14 Ottobre 2025



All'assemblea dei soci ANMS.

La presente proposta di modifica di statuto di ANMS relativamente al suo art. 9, si propone di facilitare e portare a livello statutario il limite della rieleggibilità delle cariche in Consiglio direttivo, precisando che esse, della durata di quattro anni, possono essere riconfermate consecutivamente una sola volta.

L'impegno e la partecipazione alle attività associative è un criterio fondamentale per il buon funzionamento degli organismi associativi e l'attenzione ai criteri di rieleggibilità rientra in questa attenzione rivolta al suo buon funzionamento. Il rinnovo delle cariche è un criterio da mantenere giacché permette di mettere in valore l'esperienza acquisita nel precedente mandato. Tuttavia, pur nel rispetto dell'esito delle votazioni, non porre un limite al rinnovo può viceversa tradursi in un limite al salutare cambiamento e aprire l'ingresso a figure meno storicamente rappresentate. Tale fondamentale obiettivo può essere meglio sostenuto proprio introducendo un criterio di limite alla rieleggibilità consecutiva.

Date queste premesse di inquadramento, con la presente si chiede di modificare l'art. 9 dello Statuto di ANMS come segue:

Art. 9

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto di 7 membri, eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e l'Economo, i quali costituiscono la Giunta esecutiva, che può prendere provvedimenti di normale amministrazione, ed eventualmente di urgenza, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, esegue e cura tutti gli atti inerenti al compimento dei fini che l'Associazione si propone, esamina le proposte per le nomine dei soci ordinari ed aderenti da presentare per la ratifica all'Assemblea, provvede alle eventuali pubblicazioni.

Il Consiglio redige annualmente un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le adunanze del Consiglio sono valide solo se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Qualora un posto di Consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti. In mancanza di non eletti, il Consiglio provvederà alla cooptazione di un nuovo Consigliere, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

Con preghiera di portare la presente richiesta all'attenzione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci ANMS in riunione in Padova il 16 ottobre 2025.

Con osservanza, il socio:

Vincenzo Vomero



14 Ottobre 2025



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA ANMS

16 OTTOBRE 2025

PADOVA, AUDITORIUM DELL'ORTO BOTANICO DI PADOVA

Nome e Cognome	Museo o Ente di appartenenza	Firma	N. DELEGATE
1 CARLA MARACCORI	MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA		2
2 MILENA BERTAGGINI	MUSEO GENIO CIVILE		3
3 ELENA FACCHINI	MUSEO PALEONTOLOGICO NAZIONALE		3
4 GIUSEPPE GIACOMINI	SIST. MUSEALE ATENEOTECA		3
5 GIANLUIGI MANGIAPANE	SEST. MUSEALE ANNO UNTO		3
6 DALLA GIACOMINI	CENTRO DI ATENEOTECA MUSEI		1
78 MARIKA MARRAS	Università di Torino		5
9 PAOLO GUASCEMI	MUSEO KOSKOS UNIPV		3
D FIORENTINA RUFO	PARCHIA. D'ARRETO LAZIO E MOISE		0
10 ANTONIETTA DI PRANZO	MUSEO ORIENTALISTICO		3
11 MARITTI STEFANO	KOSKOS, MUSEO DI STORIA NAT. UNIPV		3
12 ANTONELLA AQUILONI			3
13 MARIA LUISA MAGNONI			3
D Riccardo Campanini	MUSEI CIVICI ROSSIO ENICA		0



Nome e Cognome	Museo o Ente di appartenenza	Firma	N. DELEGATI
23 ASSABRINO DIASOMI	SISTEMA Museale Univesa	Axel De Barb	3
D ANTONINO BENNACAR	Società dei NATURALISTI IN NAPOLI	Antonino De Barb	0
30 MARIA CHIARA DEFIORANI	MUSEO - MUSEO DELLE SCIENZE	FIO DEK	1
31 LUCILIA FABRIZI	MUSEO LA SERRA - FIRENZE	Lucilia Fabrizi	3
32 SALVAVAIORI RESTIVO	CENTRO AEREO X I HOBEI	Salvavaiori	3
33 GIOHANNA BARBIERI	ORTO BOTANICO UNIMORE	Giohanna Barbi	3
34 MARIA CARLA GARBARINO	MUSEO GOLGI UNIPV	Maria Carla Garbarino	3
D ESTER MARIA BERNARDI	MUSEO PER LA STORIA UNIPV	Ester Bernardi	0
35 FABRIZIO BULLDRINI	DIP. DI BIOSCIENZE - UNIMI	Fabrizio Bulldrini	3
36 CLEMA CONNARDINI	UNIVERSITÀ DI MODENA CENTRO RICERCA GENETICA E MOLECOLARE	Clema Connardini	0
37 STEFANO BINI	CENTRO RICERCA GENETICA E MOLECOLARE	Stefano Bini	0
38 MARIA STEFANIA MINERLIM	MUSEO - MUSEO STORIA DELLA MEDICINA	Maria Stefania Minerlim	1
39 GRAZIA TARRA SIGNORE	MUSA - MUSEO Storico Ambientale / UNIVERSITÀ	Grazia Tarrasignore	3
40 FRANCESCA MONZA	SEED.	Francesca Monza	0
41 ISABELLA COCO	CAT - UNIBO	Isabella Coco	0
D MAU. AZUHA	MUSEO DI STORIA NAT. MILANO	Mau. Azuha	0

29



Nome e Cognome	Museo o Ente di appartenenza	Firma	N. DECreti
12 CLARA FACCIU		Clara Facchi	3
13 NATTAVICOLI MIRELLA		Mirella Nattavicoli	3
14 GIOVANNI A. CIGNOLI		G. A. Cignoli	1
D PETERO ASSIEMI	MUSEO ENZO DI ZOOTEPIE	Petero Assiemi	0
15/16 STOLANO MARGOTTI x 2	MUSEO ST. MAI, FORTEZZA	Stolano Margotti	3
17 CELIA GORAZZI	MUSEO ST. MAI, FORTEZZA	Celia Gorazzi	3
18 MAURO ZINELLI	LABORIO RO - Sapienza ROMA	Mauro Zinelli	3
18 BOBINA DI POLI	MUSEO G. G. GEMELLI, SIENA UNIPA -	Bobina Di Poli	3
20 MONOSPICELLE FORMICER		Monospicelle Formicere	3
21 URSULA THUN HOTTENSTEIN	MUSEO ROBERT KRIST, DEUTSCH. UNIV	Ursula Thun	0
22 HANS RICHARDI	UNIV. DU PAYS	Hans Richardi	0
23 MICHELIO S. PIERA	UNIV. TORINO	Michelio S. Piera	0
24 LISA TEBEREL	OSI CRONACA MASSIMA - UNIV. TORINO	Lisa Teberel	0
25 CESARE AUCANI ZACORRA X 3	UNIV. TORINO	Cesare Aucani	0
D NIOLO ZAMBELLI	MUSEO CARINALE SLOVACIA NATIONALE, LUGANO	Niolo Zambelli	0
28 RAFFAELLA TRUBUSSO	MUSEO DI STORIA NATURALE DI VENEZIA	Raffaella Trubusso	3

100



202

	Nome e Cognome	Museo o Ente di appartenenza	Firma	N. DELEGATE
58	MARCO BONI	MUS. ST. NAT. VENEZIA		3
60	Elena Baccaroni x 2	MUSEO STORIA NAT. CNR PI		0
62	SIMONNE VARIUS	MUSIUM STOMUS MNT. CNR PI		1
63	Audonio Borzatti	MUSIUM ED Livorno		3
64	INCENZA FORTINERAS	S.M.A UNIV. S. LUIGI BONI A. NOLO		1
65	ALESSANDRO MONNO	UNIVERSITA' DI BARI		3
66	EDOARDO DI RUSSO	CNR ISMAR VENEZIA		0
D	MICHELA CONTESSI	SMA - Universita di Bologna		0
67	LUIGI MORENO	BUTTERFLY ARE		0
68	ANNA LETIZIA MAGGIASSA	MUSEO BOTANICO ARCADEO PI		3
D	FABRIZIO LONGO	MUSEO REGIONALE NATURALI - TORINO		0
69	ELENA CAMAROU	UNIVERSITA' DI PAVIA		2
70	GIANLUCA FERRI	MUSEO ORC FRAIRIA		3
71	LORENZO CECCHI	UNIV. FIRENZE - SIST. MUSEALE		1
F2	Stefano Arrighetti	MUSEO SC. NAT BRESCIA		2
F3	Fausto BARBARICCI	SMA UNIFI + ind.		5

Provinciale

105

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Associazione Nazionale dei Musei Scientifici ETS – ANMS ETS

(approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci
in data 16.10.2025, Padova)

Preambolo

L'associazione si richiama ai principi della *Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani ed al diritto di accesso alla cultura in questa sancito all'articolo 27, nonché ai principi ed alle finalità della convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale.*

L'associazione si riconosce nei principi espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana negli articoli 9 "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica" e 33 "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; è in linea con i principi e le direttive dell'UNESCO, dell'ICOM e dell'Unione Europea che definiscono obiettivi e strategie prioritarie per la cultura; condivide in particolare la Declaration on Science and the Use of Scientific Knowledge; condivide e fa propri gli obiettivi e le esortazioni della Convenzione di Faro.

In base a queste premesse, i suoi soci si sentono membri di una comunità che riconosce il valore della cultura scientifica e ne promuove la conoscenza a tutti i cittadini, attraverso le risorse e le azioni dei loro Musei; ritengono fondamentali il dialogo con i visitatori e il territorio, lo scambio culturale, la condivisione di patrimoni, esperienze, valori e saperi, in particolare in tema di bio e geodiversità, auspicando il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i membri della comunità stessa. L'obiettivo sono il benessere e la sostenibilità per tutti i viventi del Pianeta e il Pianeta stesso.

* * * * *

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Associazione nazionale dei musei scientifici ETS", in breve "ANMS ETS", da ora in avanti indicata come "associazione" nel presente testo, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
2. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere assunta dal consiglio direttivo quale organo di amministrazione, così come la decisione in merito all'eventuale istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in Italia ed all'estero.
3. L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità, attività)

1. Scopo generale dell'associazione è rappresentare, coordinare, promuovere, valorizzare, supportare e tutelare i musei scientifici, per tali intendendo le istituzioni culturali che raccolgono testimonianze e materiali relativi alle scienze e alle tecniche ed alla loro storia, che li conservano, li comunicano e li rendono disponibili alla ricerca ed alla fruizione pubblica, compresi gli orti botanici, i giardini zoologici, gli acquari e gli istituti che svolgono attività di comunicazione,

conservazione, ricerca in ambito scientifico, identificate come istituzioni culturali nel presente testo.

2. L'associazione ha come scopo particolare:
- a) promuovere e tutelare il diritto di accesso alla cultura quale espressione del diritto di partecipazione, individuale e collettiva, alla vita della comunità,
 - b) prevenire la dispersione ed il deterioramento del patrimonio culturale scientifico e curarne l'aggiornamento, l'incremento, lo studio e l'interpretazione, l'accesso al pubblico in maniera sostenibile,
 - c) valorizzare le diversità culturali del patrimonio come espressione della diversità dell'umanità e dell'ambiente, da tutelare e rispettare,
 - d) favorire gli scambi di esperienze e materiale tra gli istituti culturali, in Italia e con l'estero,
 - e) promuovere l'adozione di interventi legislativi volti a dare riconoscimento e coerenza alla disciplina dei musei scientifici,
 - f) favorire il rapporto e le collaborazioni tra le istituzioni culturali anche valorizzando occasioni di autoformazione e circolazione di pratiche,
 - g) favorire la collaborazione tra gli istituti culturali, tra questi e i competenti Ministeri e, in generale, con la Pubblica Amministrazione,
 - h) promuovere e tutelare la documentazione e la memoria storica e scientifica quale patrimonio culturale collettivo,
 - i) promuovere e tutelare le attività di ricerca, la conservazione, l'interpretazione, le collezioni e l'esposizione del patrimonio materiale e immateriale delle istituzioni di museologia scientifica,
 - j) valorizzare nei processi educativi l'istituzione museale nel suo insieme di patrimonio culturale e spazio della comunità.
 - k) supportare il riconoscimento delle competenze e del ruolo sociale e culturale dei lavoratori dei musei scientifici.
3. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, senza fine di lucro, le seguenti attività di interesse generale, tra quelle previste dall' articolo 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. Conseguentemente, nell'ambito delle attività di cui al precedente paragrafo l'associazione può:
- a) esercitare la rappresentanza dei principi e delle istanze comuni dei propri aderenti nei confronti delle istituzioni nazionali, locali e internazionali,
 - b) organizzare e promuovere, in Italia ed all'estero, movimenti di opinione, studi e ricerche, convegni, congressi, seminari, laboratori, giornate di studio ed ingenerale,
 - c) promuovere e curare attività di ricerca scientifica, studio e consulenza scientifica nell'ambito dei propri scopi istituzionali,
 - d) promuovere e curare pubblicazioni scientifiche e divulgative,
 - e) organizzare e promuovere occasioni e percorsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale degli istituti culturali,
 - f) promuovere ed organizzare percorsi ed occasioni di formazione, formale e non formale, ed orientamento sui temi oggetto degli scopi istituzionali,
 - g) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

ARTICOLO 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono aderire all'associazione:
 - a) tutte le istituzioni culturali di cui al primo paragrafo dell'articolo 2 del presente statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private,
 - b) le persone fisiche che, per attività professionale, competenze o per comprovato interesse, intendano partecipare alle attività dell'associazione.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che contenga dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente principi, finalità, scopi ed attività dell'associazione e di conoscere e impegnarsi a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché i seguenti dati e documenti:
 - a) per gli aspiranti soci persone giuridiche, statuto, atto costitutivo, certificato di attribuzione del codice fiscale ovvero documentazione equipollente, componenti dati dei componenti del consiglio direttivo e del legale rappresentante;
 - b) per gli aspiranti soci persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, l'indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, attestazione degli ulteriori requisiti previsti dallo statuto.
4. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto, senza discriminazioni, ed in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse generale costituenti lo scopo sociale.
5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.
6. Il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci



- l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
8. Sono soci benemeriti le persone che acquisiscono la qualifica di socio in forza della delibera del consiglio direttivo resa ai sensi del successivo articolo 8, comma 4 del presente statuto. La qualifica di socio benemerito non determina differenze nei diritti e nei doveri attribuiti al socio.
 9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 10. L'associazione potrà dotarsi di apposito regolamento a disciplina delle procedure di acquisizione e perdita della qualifica.

ARTICOLO 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi associativi;
 - b) essere eletti negli organi associativi;
 - c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta motivata al consiglio direttivo.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le delibere degli organismi sociali;
 - b) versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti dall'assemblea;
3. Gli aderenti si impegnano a partecipare attivamente al funzionamento dell'associazione.

ARTICOLO 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte della persona fisica, estinzione della persona giuridica, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. Il consiglio direttivo può, con delibera motivata, escludere il socio che:
 - a) abbia adottato gravi comportamenti contrari al raggiungimento degli scopi sociali,
 - b) abbia commesso gravi violazioni degli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi,
 - c) abbia omesso il pagamento della quota sociale annuale entro la scadenza.
3. L'associato decade automaticamente dalla qualifica di socio per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione. La decadenza è ratificata tramite presa d'atto da parte del consiglio direttivo che ne darà informazione ai soci.
4. La delibera di esclusione e la dichiarata decadenza sono comunicate per iscritto al socio. Avverso la delibera di esclusione, ovvero avverso la dichiarata decadenza per perdita dei requisiti è ammesso ricorso all'assemblea da presentarsi al consiglio direttivo entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.
5. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve farne dichiarazione in forma scritta al consiglio direttivo.
6. La perdita della qualifica di socio non libera l'aderente dagli impegni economici maturati a favore dell'associazione e comporta la contestuale decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti e comunque dagli incarichi di rappresentanza attribuiti.



7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo ed il revisore dei conti, che saranno nominati alla ricorrenza dei presupposti di legge.
2. L'associazione potrà dotarsi di apposito regolamento a disciplina del funzionamento e le procedure elettive degli organi sociali.

ARTICOLO 7 (Assemblea)

1. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro la scadenza.
2. Ciascun associato ha un voto. Ciascun socio persona giuridica designa la persona che lo rappresenta in assemblea. In assenza della designazione, l'ente sarà rappresentato dal legale rappresentante.
3. Nel caso in cui la persona designata dal socio persona giuridica sia già socio individuale, quest'ultimo, con l'accettazione della designazione, decade dalla qualifica di socio.
4. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, resa anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati. Le deleghe attribuite ai soci persone giuridiche possono essere conferite esclusivamente alla persona designata a rappresentare l'ente in assemblea.
5. La maggioranza dei voti in assemblea è attribuita ai soci persona fisica ed ai soci persona giuridica diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti con fine di lucro.
6. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, comunicata al socio almeno dieci giorni prima della data fissata per la sua riunione.
7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 13, del d. lgs. 117/2017.
8. L'Assemblea è convocata dal presidente quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata il consiglio direttivo ovvero almeno un decimo degli associati.
9. Al momento della convocazione il consiglio direttivo stabilisce la modalità di svolgimento, in presenza, telematica o mista.
10. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e, alla ricorrenza dei presupposti, l'organo di controllo ed il revisore dei conti;
 - b) approva il bilancio di cui all' articolo 13 d. lgs. 117/2017 nonché, laddove ne ricorrano i presupposti, il bilancio sociale di cui all'articolo 14 d. lgs. 117/2017;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;



- g) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, ovvero in sua assenza dal vicepresidente oppure da un socio eletto in seno alla stessa.
 12. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
 13. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. La delibera di revoca degli organismi sociali ovvero di suoi componenti potrà essere presa con la maggioranza assoluta.
 14. È convocata in sessione straordinaria l'assemblea per deliberare sulla modifica dello statuto e del regolamento nonché per lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
 15. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento è indispensabile la maggioranza assoluta.
 16. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di quattro quinti dei presenti.
 17. La delibera di scioglimento dell'associazione può essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

ARTICOLO 8

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi dell'articolo 26 d. lgs. 117/2017. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.
2. Il consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed allo stesso spettano tutte le prerogative che per legge o statuto non siano attribuite alla competenza dell'assemblea o di altri organi sociali.
3. In particolare, sono compiti del consiglio direttivo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) eleggere tra i suoi componenti, con la maggioranza di questi, il presidente e, su proposta di questo, il vicepresidente;
 - c) nominare, tra i suoi componenti e su proposta del presidente, il segretario e l'economo;
 - d) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - e) predisporre il bilancio di cui all'art. 13 d. lgs. 117/2017 e l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del d. lgs. 117/2017;
 - f) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - g) deliberare in merito al conseguimento di personalità giuridica nel caso in cui non richieda modifiche statutarie;
 - h) deliberare l'ammissione degli associati;
 - i) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.



4. Il consiglio direttivo ha facoltà di attribuire riconoscimenti a persone che, con la propria attività di studio, ricerca e lavoro, abbiano dato un rilevante contributo alla museologia scientifica. Alle stesse persone il consiglio può riconoscere la qualifica di socio benemerito, previa accettazione da parte dell'interessato.
5. Il consiglio direttivo a facoltà di istituire gruppi di lavoro, composti da persone individuate tra i soci e tra esperti esterni di riconosciuta competenza, per l'approfondimento di specifiche tematiche attinenti allo scopo sociale.
6. Il consiglio direttivo è formato da sette componenti, nominati dall'assemblea tra gli associati per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.
7. La maggioranza dei componenti del consiglio direttivo deve essere eletta tra i soci e i rappresentanti dei soci persone giuridiche diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti con scopo di lucro.
8. I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
9. La convocazione del consiglio direttivo avviene a cura del presidente mediante comunicazione contenente luogo, data e ora, ordine del giorno, e comunicata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno 24 ore.
10. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
11. Gli amministratori possono intervenire in consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. La modalità di svolgimento sarà stabilita al momento della convocazione.
12. Qualora un posto di consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto dal primo dei non eletti, secondo i criteri di eleggibilità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9

(Presidente e ufficio di presidenza)

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Attende all'ordinaria amministrazione dell'associazione sulla base delle direttive espresse dal consiglio direttivo e dall'assemblea. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del successivo consiglio direttivo.
2. Il presidente, il vice-presidente, l'economista e il segretario durano in carica quanto il consiglio direttivo che li ha eletti e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa per gravi motivi dal consiglio direttivo con la maggioranza degli aventi diritto, ovvero per revoca da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
3. Il vice-presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
4. L'economista assicura la coerenza fra gli indirizzi del consiglio direttivo e la gestione economica e finanziaria, controlla la stesura della bozza di bilancio, coordina le funzioni generali ed i processi relativi agli impegni di bilancio.
5. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali.
6. Il presidente, il vicepresidente, l'economista e il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza che affianca il presidente nelle sue funzioni.

ARTICOLO 10

(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.



2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12

(Bilancio e patrimonio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
 - b) le eccedenze degli esercizi annuali;
 - c) erogazioni, donazioni e lasciti;
 - d) le quote associative eventualmente deliberate.
3. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
 - a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - b) i contributi pubblici e dei privati;
 - c) i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio.
4. Il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 117/2017, è predisposto a cura del consiglio direttivo e deve essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Alla ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 14 d. lgs. 117/2017 il consiglio direttivo cura la redazione del bilancio sociale che verrà presentato all'assemblea per la sua approvazione entro il medesimo termine del bilancio di cui al precedente paragrafo, previo esame dell'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.
7. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.



ARTICOLO 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14

(Libri sociali)

1. L'associazione istituisce i seguenti libri sociali tenuti a cura del consiglio direttivo:
 - a) libro degli associati;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
2. Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e del revisore dei conti, laddove nominati, e saranno tenuti a cura dello stesso organo.

ARTICOLO 15

(Lavoratori e volontari)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16, d. lgs. 117/2017.
2. L'associazione potrà avvalersi di volontari ai sensi degli artt. 17 e 18, del d. lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)


1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 17

(Norme finali e transitorie)

- i. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
- ii. Il consiglio direttivo resta in carica e prosegue nelle sue funzioni secondo la disciplina del presente statuto e sino a naturale scadenza del proprio mandato.
- iii. Il collegio dei sindaci revisori in carica al momento dell'approvazione del presente statuto sarà soppresso alla scadenza del mandato in corso.

Il Presidente
Fausto Barbagli



REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO
TERRITORIALE DI MONTEVARCHI
AL N. 411 SERIE 3





DIREZIONE PROVINCIALE DI: AREZZO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONTEVARCHI

Registrazione di Atto Privato

Il 07/11/2025

è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TI 411

data di stipula 17/11/2025

ident. voc. 211000KB per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI

Progr.	Descrizione
Negozio	
1	VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRES

80101820480			
-------------	--	--	--

Importi versati

Imposta di registro

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento